

Prot. Alisa n. 5143 del 02 Marzo 2020

SI PREGA DI darne la più ampia diffusione CON CORTESE SOLLECITUDINE per quanto di competenza

Su indicazione del Presidente Giovanni Toti e della Vicepresidente Assessore alla Sanità Sonia Viale, nelle prossime ore le opportune determinazioni.

DPCM DECRETO DEL PRESIDENTE DEL CONSIGLIO DEI MINISTRI 1 marzo 2020

- i. **art. 4 comma c) “la riammissione nei servizi educativi per l'infanzia di cui all'articolo 2 del decreto legislativo 13 aprile 2017 n. 65 e nelle scuole di ogni ordine e grado per assenze dovute a malattia infettiva soggetta a notifica obbligatoria ai sensi del decreto ministeriale 15 novembre 1990 pubblicato nella Gazzetta Ufficiale 8 gennaio 1991 n. 6 di durata superiore a 5 giorni avviene, fino alla data del 15 marzo 2020, dietro presentazione di certificato medico, anche in deroga delle disposizioni vigenti”.**

Ad integrazione e parziale rettifica della “Circolare esplicativa per certificato medico malattia di riammissione a scuola” trasmessa in data 28 febbraio u.s., si precisa quanto segue.

Si ricorda che il certificato medico NON è necessario se l'assenza è riferibile esclusivamente al periodo di chiusura della scuola prevista da ordinanza, anche per periodi superiori a 5 giorni e NON è intervenuta una malattia infettiva soggetta a notifica obbligatoria.

Per le assenze per le quali NON è previsto il certificato medico, le famiglie sono tenute a produrre in forma scritta un'autocertificazione che riporti di:

“Non aver contratto una malattia infettiva soggetta a notifica obbligatoria, non aver soggiornato in zone endemiche e non aver avuto contatti con casi sospetti o confermati”.

Per ogni dubbio è possibile rivolgersi al pediatra, al medico di famiglia o contattare Numero Unico Emergenza 112.

- ii. **Art. 3 comma b) “nei servizi educativi per l'infanzia di cui al decreto legislativo 13 aprile 2017, n. 65, nelle scuole di ogni ordine e grado, nelle università, negli uffici delle restanti pubbliche amministrazioni, sono esposte presso gli ambienti aperti al pubblico, ovvero di maggiore affollamento e transito, le informazioni sulle misure di prevenzione rese note dal Ministero della salute di cui all'allegato 4”**

Si indicano di seguito le caratteristiche dei prodotti da utilizzare:

- 1) **Soluzioni idroalcoliche per il lavaggio mani (rif. allegato 4 punto a): devono essere un presidio medico chirurgico** contenenti la quantità minima di alcol del 60% (gel in commercio nella grande distribuzione di solito non indicano quantità di alcol; quantità inferiori non hanno potere germicida)

- 2) **Prodotti disinfettanti a base di cloro o alcol per le superfici (rif. allegato 4 punto f):**
 - a. A base di ipoclorito di sodio alla percentuale dello 0,1% (corrispondente 1000 ppm). **Devono essere presidi medico chirurgici.**
 - b. **Non usare la candeggina domestica né l'alcol denaturato al 95% perché non sono presidi medici chirurgici.**

Si raccomanda di leggere attentamente le etichette per un uso corretto dei prodotti, in particolare per il tempo di contatto con le superfici.

Cordiali saluti
Walter Locatelli

COMMISSARIO STRAORDINARIO ALISA